

dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche di tali condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 marzo 2005, Ay c. Turchia).

Ebbene, nonostante la situazione politica e normativa maltese in materia di asilo risulti essere in un momento di interessante evoluzione in seguito alla creazione di una Agenzia per la Protezione Internazionale e agli emendamenti presentati in relazione alla legislazione sulla protezione internazionale, il recentissimo rapporto Freedom in the world 2022 – Malta (Freedom House, consultato il 28.03.2022, <https://freedomhouse.org/country/malta/freedom-world/2022>) rileva che molti richiedenti asilo continuano ad essere trattenuti dalle autorità maltesi in sovraffollati centri di detenzione e sottoposti a vari maltrattamenti fisici, inclusa la tortura. Numerosi migranti detenuti sono morti in prigione ed altri hanno tentato il suicidio come forma di protesta per le loro condizioni. Nel gennaio 2021, anche l'Agenzia europea per l'asilo (EUUA) ha rivelato di aver ricevuto segnalazioni di torture, casi di isolamento, diniego di cure mediche e altre forme di maltrattamenti (*“However, prisoners and detained asylum seekers have been subjected to physical mistreatment, including torture, in recent years. In January 2021, the European Union Agency for Asylum (EUAA) disclosed that it received reports of detained migrants facing torture, solitary confinement, denial of medical care, and other forms of ill-treatment. That same month, the Times of Malta reported that detainees had attempted suicide to protest their treatment. A number of inmates have died in Maltese prisons in recent years. In August 2021, the government appointed an inquiry board to examine correctional procedures after an inmate at Corradino Correctional Facility died by suicide. Some 14 prisoners at Corradino died between mid-2018 and November 2021 ... Many asylum seekers are confined in overcrowded and squalid detention centers.”*).

In una sentenza pubblicata in data 11 marzo 2021 nel caso Feilazoo c. Malta, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che diversi aspetti della detenzione amministrativa di un migrante nigeriano, compresi non solo il tempo passato in isolamento di fatto e la detenzione insieme a persone sottoposte a quarantena per il COVID-19 ma anche le generali condizioni del trattenimento, violassero gli artt. 3 e 5 CEDU.

L'AIDA Malta Country Report (pp. 40 e 76), pubblicato in data 31 dicembre 2020, riporta che “la principale conseguenza dei trasferimenti Dublino dei richiedenti asilo verso Malta consiste in una significativa difficoltà di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Infatti, nel caso in cui un richiedente asilo abbia lasciato Malta senza il permesso delle autorità competenti, dopo essere evaso dal centro di detenzione amministrativa o avere abbandonato il Paese irregolarmente, la sua domanda di protezione internazionale verrà considerata come implicitamente ritirata [...]. Di conseguenza, nella quasi totalità dei casi, poiché la loro richiesta di asilo viene considerata come implicitamente ritirata, i “dublinanti di ritorno” sono esposti al rimpatrio nei propri Paesi di origine da parte delle autorità maltesi. Nel 2019 e nel 2020, secondo quanto riportato da diverse ONG, la maggior parte dei “dublinanti di ritorno” sono stati posti in detenzione al momento del loro arrivo a Malta. Questi soggetti vengono tendenzialmente sottoposti a misure detentive [...], in quanto le autorità considerano che gli elementi della loro richiesta non potrebbero essere

raccolti adeguatamente in assenza di limitazioni della libertà personale a causa della sussistenza di un rischio di fuga. I richiedenti asilo che abbandonano Malta illegalmente corrono il rischio di doversi difendere rispetto ad accuse di carattere penale ai sensi della legislazione nazionale in materia di immigrazione. Ai sensi di tali norme, al momento del loro ritorno a Malta, i richiedenti asilo possono essere arrestati e giudicati da un giudice penale. In pendenza di tale procedimento giudiziario, che presenta una durata media di circa uno o due mesi, i richiedenti sono sottoposti a misure detentive [...]. Se ritenuti colpevoli, la corte può pronunciare condanne a pene pecuniarie fino ad un ammontare massimo di euro 12,000 o a pene detentive non superiore a due anni ... Nel 2020, gli avvocati difensori di detenuti hanno segnalato che i richiedenti asilo provenienti dal Bangladesh” - come l’odierno ricorrente - “... (considerato un paese sicuro per Malta) erano solitamente sottoposti a detenzione ... spesso irregolarmente per lunghi periodi di tempo ... automaticamente ... semplicemente in base alla nazionalità dell’individuo. In relazione alla possibilità di appello, nonostante questa vi fosse, si verificava raramente, a causa della mancanza di informazioni e delle restrizioni all’accesso di avvocati e personale delle ONG”.

Il Comitato contro la Tortura del Consiglio d'Europa (CPT) ha svolto in data 17-22 settembre 2020 una visita ufficiale a Malta per valutare il trattamento dei migranti e dei richiedenti asilo sottoposti a misure di detenzione nel Paese. Il rapporto relativo a tale visita conferma come il sistema di immigrazione maltese sia volto semplicemente a contenere i migranti che vivono in difficili condizioni di detenzione e appaiono come dimenticati dalle autorità maltesi. Le condizioni di vita, la mancanza di garanzie procedurali, il trattamento di soggetti vulnerabili e alcune specifiche misure volte a contrastare il COVID-19 sono state reputate problematiche e il CPT ha affermato che potrebbero ammontare a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 CEDU.

Alla luce della situazione descritta, si ritiene, dunque, che il trasferimento dell’odierno richiedente asilo a Malta si ponga in contrasto con la previsione dell’art. 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con quella dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente in tale Stato.

Quanto precede assorbe le ulteriori censure avanzate da parte ricorrente.

Tenuto conto dell’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

accoglie il ricorso e accerta la competenza dello Stato italiano a decidere sulla sua domanda di protezione internazionale;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2022

II PRESIDENTE
Francesco Crisafulli